



Comune di Gargnano - Provincia di Brescia

Servizio Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo

Via Roma n. 47 – C.A.P. 25084 – Cod. fisc. 00553860172 – Partita I.V.A. 00570180984
Centralino: tel. 0365.7988.300 – LL.PP.: tel. 0365.7988.320 – 312 – 319 - Fax 0365.71354
P.E.C.: protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it - Sito internet: www.comune.gargnano.bs.it

ORDINANZA n. 2 DEL 27-04-2016

Registro Generale Ordinanze n. 25 del 27-04-2016

OGGETTO: COMBUSTIONE IN LOCO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI.

**IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVO**

PREMESSO che relativamente a quanto in oggetto e nei limiti consentiti dalle disposizioni statali e regionali vigenti, per ragioni di sicurezza od al fine di evitare impatti diretti sulle abitazioni, si rende necessario limitare la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali;

CONSIDERATO tuttavia che la combustione in loco, se pur con precise condizioni, consente tra l'altro:

- il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti;
- la limitazione alla diffusione di infestanti e di fitopatie;

TENUTO CONTO altresì che:

- il territorio del Comune di Gargnano ha una vocazione agricola rilevante (sia pure del tutto estensiva), con presenza di attività per coltivazioni tipiche quali oliveti, agrumeti, frutteti, vigneti, ecc, nonché di attività silvocolturali;
- la gestione dei residui vegetali mediante combustione controllata sul luogo di produzione, rappresenta una tradizione tipica benacense, volta anche alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici stessi;
- disposizioni di assoluto divieto alla bruciatura portano a comportamenti degli utenti non rispettosi ed elusivi del divieto, non in linea con l'interesse pubblico;
- la combustione controllata in loco costituisce in effetti utile condotta e deterrente rispetto a situazioni di degrado, conseguenti all'abbandono di ramaglie, residui di pulizia arborea, vegetali in genere, in luoghi defilati (anfratti, vallette, ecc.,) non facilmente controllabili, considerata anche la vastità dell'entroterra gargnanese, con pericoli di ostruzione dei deflussi idrici pubblici, con rischi per gli incendi e con rilevanza negativa per l'igiene pubblica;
- la regolamentazione per il trattamento in loco costituisce condotta di smaltimento a "chilometri zero", con "risparmi" anche rispetto al trasporto a discarica/isola ecologica (impianto ad oggi non presente sul territorio comunale di Gargnano in quanto infrastruttura da tempo in corso di realizzazione da parte di Garda Uno SpA, Gestore del Servizio);

VISTA la legge regionale Lombardia n. 31 del 5.12.2008 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e s.m.i.;

ACQUISITI opportuni chiarimenti anche nell'intento di uniformare, per quanto possibile, la regolamentazione in territori comunali contermini;

VISTO l'art. 50 del d.Leg.vo 267/18-8-2000, indicante le competenze di Sindaco;

ORDINA

per quanto precisato in premessa, nel territorio di questo Comune è consentita la combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali (sfalci, potature, ripuliture) provenienti da attività agricole occasionali e non professionali. Di tale materiale è consentita la combustione nelle quantità, nei periodi e negli orari individuati con la presente ordinanza.

Condizioni, a tutela della salute e della sicurezza dell'ambiente:

1. Le operazioni di accensione dei fuochi devono svolgersi dopo che il materiale, riunito in cumuli, abbia subito un idoneo periodo di disseccamento al fine di limitarne, fra l'altro, la fumigità.

Esclusi la domenica e gli altri giorni festivi, nonché l'intero mese di agosto, nei quali è vietata, l'accensione è normalmente consentita all'aperto, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- a- dal lunedì al sabato;
 - b- dalle ore 6.00 alle ore 11.00 nel periodo dal 16 aprile al 14 ottobre di ogni anno e dalle ore 7.00 alle ore 11.00 nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo;
 - c- in assenza di vento;
 - d- al di fuori dei periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombardia (art. 256 bis del D. Lgs 152/2006);
 - e- a quote inferiori ai 200 mt. s.l.m., dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo è consentita per sole due volte nel periodo, da parte del proprietario/produttore/conducente del fondo;
- 2 All'orario di spegnimento, il fuoco dovrà essere completamente spento e non dovranno risultare attivi focolai e braci, né residui fumiganti.
 - 3 Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, o altri motivi, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
 - 4 Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere tenuto in condizioni tali da evitare il propagarsi del fuoco, scegliendo una adeguata fascia priva di vegetazione;
 - 5 Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del proprietario/produttore/conducente del fondo o di persona da essi delegata; è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; le ceneri dovranno essere recuperate a fini nutritivi del terreno;
 - 6 La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e per una quantità massima di 3 metri steri (circa 3 metri cubi) al giorno per ettaro, in modo tale da evitare comunque disturbo a terzi;
 - 7 La combustione deve avvenire ad almeno 20 metri dalle abitazioni ed edifici di terzi, dalle strade pubbliche (salvo quanto meglio indicato dal codice della strada), ad almeno cento metri da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile e ad almeno cento metri dai boschi;
 - 8 E' vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente, come pure quelli provenienti da cantieri o da attività di giardinaggio professionale;
 - 9 È vietata pure la bruciatura nei giorni in cui le condizioni metereologiche non favoriscano il pieno rispetto della presente;

- 10 E' fatto obbligo di procedere all'immediato spegnimento del fuoco qualora i fumi dovessero interessare la pubblica viabilità;
- 11 Il fuoco dovrà essere spento, indipendentemente dagli orari, a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco;
- 12 La gestione del fuoco avviene comunque a responsabilità del proprietario/conducente /produttore del fondo;

AVVERTE

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni amministrative da € 100,00 ad € 600,00.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Lombardia entro gg. 60 dalla pubblicazione o in alternativa proponendo entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La presente ordinanza sostituisce le precedenti disposizioni di data 31.7.2014 (ordinanza n. 05/2014), in data 15.4.2015 (atto prot. n. 03592), in data 12.10.2015 (atto prot. n. 10079) pari oggetto della presente e verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune, nonché trasmessa alla Polizia Locale, Sede, alla Stazione dei Carabinieri, Gargnano, Alla Stazione Forestale di Toscolano-Maderno competente per territorio, alla Prefettura di Brescia, alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, Gargnano.

Per quanto non espressamente indicato nella presente, valgono le disposizioni statali e regionali in materia.



Il Sindaco
Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo
Giovanni Albini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi dal

Addi 27-04-2016



L'istruttore direttivo
Sergio Viani